



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

DEL 100 / 2024

04/03/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 04 MARZO 2024

(proposta dalla G.C. 13 febbraio 2024)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DIENA Sara	RAVINALE Alice
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CATANZARO Angelo	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CATIZONE Giuseppe	GARIONE Ivana	SGANGA Valentina
CERRATO Claudio	GRECO Caterina	TOSTO Simone
CONTICELLI Nadia	IANNO' Giuseppe	TUTTOLOMONDO Pietro
CREMA Pierino	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CROSETTO Giovanni	LIARDO Enzo	
DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 33 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: APOLLONIO Elena - CASTIGLIONE Dorotea - CIAMPOLINI Tiziana - CIORIA Ludovica - DAMILANO Paolo - MACCANTI Elena - RICCA Fabrizio - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Vicesegretaria Generale BRULLINO Carmela.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO PER N. 6 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 34.871,42.

Proposta del Sindaco Lo Russo.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041), il cui ammontare è stimato su base storica;
- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali ed in sorte capitale per Euro 6.872,44 relative a n. 6 provvedimenti giudiziari - indicati nell'allegato 1 parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 34.871,42;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 840 del 18/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026 della Città di Torino;
 - l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente: *«Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*
1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis)*
 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*
- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Verificato che:

- con la Sentenza del 20 ottobre 2023, n. 1572/2023 (allegato 2), pubblicata in pari data, il Tribunale di Torino - Sezione Lavoro - relativamente al ricorso R.G. 4985/2022 promosso da *omissis* contro GI GROUP S.p.A., nonché contro il Comune di Torino, chiamato in causa dalla convenuta al fine di essere manlevata e tenuta indenne in caso di accoglimento del ricorso - ha condannato la Città a tenere indenne GI GROUP S.p.A. per le somme da versare a *omissis* per Euro 1.552,79 per premi di produttività e maggiorazione per il lavoro straordinario, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge, per l'importo di Euro 2.350,64, che come indicato nella relazione dell'avvocato officiato alla lite, la Divisione Personale, con nota prot. 358 del 30 gennaio 2024 ha chiesto di portare a riconoscimento nella presente deliberazione.

Per quanto attiene al pagamento delle spese di lite a carico della Città, sia a proprio titolo, per Euro 2.059,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA e successive occorrente; sia a titolo di manleva nei confronti di GI GROUP S.p.A, per Euro 2.059,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA e successive occorrente, ed Euro 49,00 per contributo unificato, per un totale complessivo di Euro 6.057,66, si provvede al riconoscimento in codesta Deliberazione e tale importo verrà corrisposto con appositi stanziamenti di Bilancio del Dipartimento Avvocatura;

- con la Sentenza del 6 novembre 2023, n. 869/2023 (allegato 3), pubblicata in pari data e notificata in data 9 novembre 2023, il TAR Piemonte - Sezione Seconda - relativamente al ricorso R.G. 757/2023 promosso da ROMEO GESTIONI S.p.A. contro il Comune di Torino e contro l'INPS – ha accolto la pretesa dell'attore in materia di bonifica amianto e condannato la Città al pagamento delle spese di lite in favore della Società ricorrente, in ragione di Euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 3.568,24;
- con la Sentenza del 10 novembre 2023, n. 3490/2023 (allegato 4), pubblicata in pari data e notificata in data 14 novembre 2023, il Giudice di Pace di Torino - Sezione Seconda Civile - relativamente all'atto di citazione R.G. 17772/2022 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino - ha accolto le pretese della parte istante, relativamente all'accoglimento della domanda di accesso al Fondo di Garanzia a copertura delle morosità degli inquilini, e condannato la Città di Torino a versare all'attore la somma di Euro 4.320,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, per l'importo di Euro 4.521,80 che come indicato nella relazione dell'avvocato officiato alla lite, la Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, con nota prot. 387 del 31 gennaio 2024 ha chiesto di portare a riconoscimento nella presente deliberazione.

Per quanto attiene al pagamento delle spese di lite, indicate in sentenza, liquidate in complessivi Euro 913,00 per onorario, oltre Euro 125,00 per esposti esenti, oltre 15% per spese generali, Cpa ed IVA come per legge, per un totale complessivo di Euro 1.457,18, si provvede al riconoscimento in codesta Deliberazione e tale importo verrà corrisposto con appositi stanziamenti di Bilancio del Dipartimento Avvocatura;

- con la Sentenza del 16 novembre 2023, n. 4544/2023 (allegato 5), il Tribunale di Torino - Sezione Terza Civile, pubblicata in pari data e notificata in data 23 novembre 2023 - relativamente all'atto di citazione R.G. 22482/2020 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino – ha accolto la domanda della parte attrice relativa al giudizio di querela di falso del verbale della Polizia Municipale e ha condannato la Città a rimborsare a *omissis* le spese liquidate in Euro 558,10 per esposti ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, per un importo complessivo di Euro 9.868,92;
- con l'ordinanza del 27 dicembre 2023, n. 35946/2023 (allegato 6), la Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, pubblicata in pari data - relativamente al ricorso R.G. 19685/2020 promosso dal Comune di Torino contro il CLUB SCHERMA TORINO A.S.D. - ha rigettato il ricorso relativo al pagamento delle utenze per la concessione dell'impianto comunale "Villa Glicini" e condannato la Città al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, dando atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto, per un totale di Euro 4.321,80, oltre all'importo di Euro 536,50 da rimborsare al CLUB SCHERMA TORINO A.S.D. relativamente alla tassa di registro della Sentenza di primo grado del Tribunale di Torino - Sezione Terza Civile n. 607/2018 dell'8 febbraio 2018. Il totale complessivo risulta pertanto essere di Euro 4.858,30;
- come riportato nella relazione dell'avvocato officiato alla lite, relativamente al predetto impianto "Villa Glicini", che ha visto la Città coinvolta in molteplici contenziosi, è emersa la necessità di portare a riconoscimento del debito fuori bilancio anche l'obbligazione per spese per lite derivante dall'ordinanza del 10 dicembre 2021, n. 6546/2021 (allegato 7), con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta, pubblicata in pari data - relativamente al ricorso in appello R.G. 9293/2021 promosso da CLUB SCHERMA TORINO A.S.D. - ha accolto le pretese della parte ricorrente relative alla decadenza dalla concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale "Villa Glicini" e ha condannato la Città al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 2.188,68.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale allegata alla presente deliberazione (allegato 8) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 34.871,42 relativo a spesa corrente.

Acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 9).

Il Dirigente proponente dichiara ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e seguenti del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivanti dal pagamento delle spese legali e dal pagamento di Euro 6.872,44 a titolo di capitale per n. 6 provvedimenti giudiziari esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro 34.871,42 per spese processuali comprensivi di I.V.A. e altri oneri di legge, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 8) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che:
 - l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
 - le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli

arrotondamenti;

- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicato ad impugnare l'esito del giudizio;
- le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 34.871,42 trovano capienza nel Bilancio dell'anno 2024 per Euro 27.998,98 sugli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura; per l'importo di Euro 2.350,64, trovano capienza sugli appositi stanziamenti di Bilancio della Divisione Personale relativamente alla Sentenza 1572/2023 (allegato 2); per l'importo di Euro 4.521,80, trovano capienza sugli appositi stanziamenti di Bilancio della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica relativamente alla Sentenza 3490/23 (allegato 4);

pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento Avvocatura, affinché provveda con urgenza all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/200 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:
 - R.G. 4985/2022 promosso da *omissis* contro GI GROUP S.p.A. nonché contro il Comune di Torino, innanzi il Tribunale di Torino - Sezione Lavoro - Sentenza n. 1572/2023 pubblicata il 20 ottobre 2023 (lite 85/2023 LV+AM);
 - R.G. 757/2023 promosso da ROMEO GESTIONI S.p.A. contro il Comune di Torino e contro l'INPS innanzi il TAR Piemonte - Sezione Seconda - Sentenza n. 869/2023 pubblicata il 6 novembre 2023 (lite 349/2023 EB+LM);
 - R.G. 17772/2022 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino innanzi il Giudice di Pace di Torino - Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 3490/2023 pubblicata il 10 novembre 2023 (lite 517/2022 AM);
 - R.G. 22482/2020 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino innanzi il Tribunale di Torino - Sezione Terza Civile - Sentenza n. 4544/2023 pubblicata il 16 novembre 2023 (lite 493/2020 LM);
 - R.G. 19685/2020 promosso dal Comune di Torino contro il CLUB SCHERMA TORINO A.S.D. innanzi la Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 35946/2023 pubblicata il 27 dicembre 2023 (Lite 42/2020 LV);
 - R.G. 9293/2021 promosso da CLUB SCHERMA TORINO A.S.D. contro il Comune di Torino e contro ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM S.S.D.A.R.L., C.O.N.I e F.I.S., non costituiti in giudizio, innanzi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta - Ordinanza n. 6546/2021 pubblicata il 10 dicembre 2021 (lite 395/21 LV).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis

Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA VICESEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Carmela Brullino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-100-2024-All_1-Allegato_1.xls.p7m 
2. DEL-100-2024-All_9-verbale_n(1).2__del_06.02.2024_avvocatura_con_modifiche.pdf.p7m 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento